

## AGEVOLAZIONI

---

### **Cedibile l'ecobonus per interventi su singole unità immobiliari**

di Lucia Recchioni

Con il [provvedimento prot. n. 100372/2019 del 18.04.2019](#) sono state dettate le **modalità di cessione del credito** derivante dalla detrazione spettante per gli **interventi di riqualificazione energetica** effettuati sulle **singole unità immobiliari**; con riferimento alle spese sostenute **dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021** per gli **interventi di riqualificazione energetica** realizzati sulle **parti comuni** di edifici, invece, il **provvedimento** in esame ha **esteso** le disposizioni del [provvedimento prot. n. 165110 del 28.08.2017](#) anche agli interventi effettuati dopo il **1° gennaio 2018**.

Giova a tal proposito ricordare che la **Legge di bilancio 2018** ha modificato l'[articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, D.L. 63/2013](#) estendendo la possibilità di **cedere** il credito corrispondente alle **detrazioni** previste per gli **interventi di riqualificazione energetica** non solo agli interventi sulle **parti comuni degli edifici condominiali**, ma anche a quelli effettuati sulle **singole unità immobiliari**.

Ai fini della **cessione dell'ecobonus** per interventi su singole unità immobiliari occorre distinguere **due fattispecie**:

- i **soggetti c.d. “incapienti”** possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019** per interventi di riqualificazione energetica, in favore dei **fornitori** che hanno effettuato gli interventi ovvero di **altri soggetti privati diversi dai fornitori**, sempreché **collegati al rapporto** che ha dato origine alla detrazione, con la **facoltà di successiva cessione del credito**;
- tutti **gli altri soggetti beneficiari** della detrazione, diversi dai soggetti c.d. “incapienti”, **possono ugualmente cedere la detrazione** per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019** in favore dei **fornitori** che hanno effettuato gli interventi ovvero di **altri soggetti privati** (con la facoltà di successiva cessione del credito), ma, **a differenza dei soggetti di cui al punto 1), non possono cedere il credito agli istituti di credito e gli intermediari finanziari.**

I soggetti che intendono cedere il credito devono trasmettere telematicamente **apposita comunicazione**, entro il **28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa**, dichiarando la sussistenza dei **presupposti** per la cessione del credito.

In alternativa alla **trasmissione telematica**, il provvedimento prevede la possibilità di **inviare la comunicazione**:

- per il tramite degli **uffici dell'Agenzia delle entrate** (utilizzando il [modulo previsto](#)),
- a **mezzo pec**, inviando [il modulo](#) sottoscritto con **firma digitale** oppure con **firma autografa**; in quest'ultimo caso, tuttavia, il modulo deve essere **inviato unitamente a un documento d'identità del firmatario**.

Con specifico riferimento ai dati relativi ai **crediti ceduti** per le spese sostenute dal **1° gennaio al 31 dicembre 2018** per interventi su **singole unità immobiliari** la comunicazione in esame deve essere trasmessa, con le richiamate modalità, **dal 7 maggio al 12 luglio 2019**.

Si ricorda che **il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito**.

A **seguito** della **comunicazione** inviata, l'Agenzia delle entrate provvederà a rendere visibile nel **"Cassetto fiscale"** del **cessionario** il **credito d'imposta** che gli è stato attribuito; il **cessionario** dovrà pertanto **accettare il credito**, sempre utilizzando le apposite funzionalità presenti nell'area riservata.

L'**avvenuta accettazione sarà comunicata**, con le medesime funzionalità presenti nell'area riservata, al **cedente**.

A **seguito dell'accettazione** il credito potrà quindi essere **utilizzato in compensazione**, in **dieci quote annuali**, a decorrere dal **20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa**: a tal fine sarà sempre necessaria la **presentazione del modello F24** tramite i **servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il **codice tributo** che sarà reso disponibile con una **successiva risoluzione** dell'Agenzia delle entrate.

Seminario di specializzazione

## LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)